

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A.
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINO
VIA MONTALDO 2 - 16137 GENOVA
Iscriz.Reg.Imprese n.03783930104
Codice Fiscale 03783930104
Partita IVA: 03783930104

CONTRATTO

Spettabile Ditta

N. ordine/Data _____ / _____
Persona da contattare/Tel. _____ / ++39 (0) 10558xxxx
Ns. numero fax ++39 (0) 105582239
Vs. n. fornitore presso di noi _____

CIG: 5800526979
CUP: H63E11000040002
Tipo di procedura: aperta

Inizio validità _____
Fine validità _____

PREMESSA

Tra AMT SpA, con sede in Via Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA 03783930104, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ domiciliato presso la sede di AMT SpA, nella qualità di _____ della stessa,

e l'Impresa _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Legale Rappresentante, che compare nel presente documento in proprio (se, invece, in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese, citare tutte le imprese con i relativi dati aziendali e relativo atto costitutivo)

si conviene e stipula quanto segue in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del giorno _____.

Parte integrante del presente documento sono: la Vs. Offerta Economica (Lista delle Lavorazioni e Forniture Fontanassa) del _____, il Capitolato Speciale d'Appalto (parte normativa), il Capitolato Speciale d'Appalto (parte tecnica), la Relazione Generale, la

Relazioni di calcolo, il Piano di Sicurezza e Cordinamento, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari e l'incidenza della manodopera, l'analisi prezzi, il piano di ispezione e manutenzione, il cronoprogramma, nonché tutti gli altri documenti di gara ancorché non esplicitamente richiamati, da Voi regolarmente sottoscritti per accettazione in fase di gara e che sono parti integranti del presente documento, nonché la Vs. cauzione definitiva presentata mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. _____ rilasciata il _____ dalla Società/Banca/Assicurazione _____ per l'importo di Euro _____avente validità fino al _____, procediamo a inoltrarVi il seguente contratto per i lavori di rifacimento del Ponte Fontanassa.

Posizione d'ordine: Rifacimento Ponte Fontanassa

Posizione d'ordine -> DESCRIZIONE (Rifacimento Ponte Fontanassa)
Unità di misura e quantità -> Importo Unitario -> Importo totale
Data cons. GG _____

Rifacimento del Ponte "Fontanassa" della Ferrovia Genova-Casella secondo quanto descritto nei documenti di gara.

Valore netto tot. IVA escl. EUR _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni generali d'acquisto relative al presente documento sono disciplinate secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti citati in premessa che la Vs. Società dichiara di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In particolare, qui di seguito, sono richiamate alcune delle principali obbligazioni:

Articolo 1. Oggetto del contratto e tempistiche di esecuzione.

1. AMT affida in appalto all'Impresa _____, che, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte "Fontanassa".

L'Impresa _____ s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Tempistiche di esecuzione:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in settimane 14 (quattordici) naturali consecutive, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da redigere entro 30 giorni dalla data di inizio validità del presente documento sino alla data del verbale di conclusione dei lavori e ripartiti secondo quanto previsto dal Cronoprogramma di gara.

Pertanto, la Vs. Società si obbliga all'ultimazione dei lavori previsti dall'appalto entro il termine sopra indicato. Si intendono fatte salve le variazioni apportate al cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori e le eventuali sospensioni imposte ai lavori, sospensioni di cui l'appaltatore non sia direttamente o indirettamente responsabile.

Articolo 2. Precisazioni.

1. È estraneo al contratto e non costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

2. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro _____ (_____/__) comprensivo di Euro _____

(_____/__) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 163/2006; l'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora AMT per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Nuovo Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del nuovo regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del nuovo regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

AMI S.p.A. ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 207/2010, l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere

il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia e impresa di appartenenza e relativo contratto applicato. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al ri-spetto delle norme del contratto di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido AMI S.p.A., nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **settimane 14 (quattordici) naturali consecutive**, secondo la ripartizione prevista dal Cronoprogramma di gara.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. **Ritardo verbale di inizio dei lavori:** Eventuali ritardi che portino alla ritardata sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale Schema di Contratto rispetto ai termini previsti, la cui responsabilità sia imputabile al Soggetto Aggiudicatario, costituiranno motivo di applicazione di una penale giornaliera per ciascun giorno lavorativo pari all' **uno per mille dell'importo contrattuale** (importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell'Iva).
2. **Ritardo verbale di ultimazione dei lavori:** Eventuali ritardi che portino alla ritardata sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale rispetto ai termini precedentemente indicati, la cui responsabilità sia imputabile al Soggetto Aggiudicatario, costituiranno motivo di applicazione di una penale giornaliera per ciascun giorno lavorativo pari all' **uno per mille dell'importo contrattuale** (importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell'Iva).
3. **Mancati adempimenti alle obbligazioni previste dal Capitolato Speciale:** qualora il Soggetto Aggiudicatario non rispetti gli adempimenti relativi alle obbligazioni previste ai Capi 5, 8, 11 e 12 del Capitolato Speciale, sarà applicata una penale che sulla base della gravità dell'evento di mancato rispetto, a insindacabile

giudizio dell'AMT, sarà compresa tra lo **zerovirgolatre (0,3/1000) per mille e il tre per mille (3/1000) dell'importo contrattuale di aggiudicazione** (importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell'Iva) per ogni mancato adempimento, fatto salvo il diritto dell'AMT al risarcimento dell'eventuale importo eccedente, qualora il costo/danno subito dalla medesima, a causa del mancato adempimento, risulti superiore all'importo della penale stessa.

4. L'applicazione della penale e l'addebito di eventuali minori prestazioni eseguite, di danni e di maggiori oneri sostenuti dall'AMT per l'esecuzione d'ufficio, verranno effettuati mediante:

➤ escussione della fidejussione per l'ammontare delle somme dovute;

oppure

➤ trattenuta dell'importo relativo ai pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario.

La somma delle penalità complessivamente applicate su tutto l'appalto potrà come massimo raggiungere il 10% del valore dell'appalto; raggiunto questo limite l'AMT si riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la fideiussione di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale, nonché di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora, per cause indipendenti dalla volontà di AMT S.p.A., sessanta giorni solari consecutivi dopo i termini di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale, la fine delle attività previste o dei lavori non avesse ancora avuto luogo o non fosse ancora avvenuta con esito positivo, AMT S.p.A. si

riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la fideiussione di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale nonché di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti.

5. L'eventuale applicazione e conseguente pagamento delle penali da parte del Soggetto Aggiudicatario, non ha funzione liberatoria nei confronti del medesimo che dovrà rifondere all'AMT le minori prestazioni eseguite ed i danni derivanti dalle inadempienze contrattuali che hanno determinato l'applicazione della penale.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del capitolato speciale d'appalto.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'Impresa _____ ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che AMT ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se AMT si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa _____ tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. AMT, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta da _____ Nato a _____ il _____. in qualità di _____, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

IN CASO DI A.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Impresa _____ si impegna a comunicare tempestivamente ad AMT eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa _____ deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai

fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa _____, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% (diecipercento) dell'importo del presente contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte di AMT. AMT eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al

relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

5. La AMT provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6. Contestualmente all'emissione del certificato di pagamento viene richiesto dal R.U.P. il documento di regolarità contributiva dell'appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario. I successivi pagamenti verranno effettuati subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, risultante dai documenti sopra richiamati. In caso di irregolarità al riguardo accertata nei confronti di imprese subappaltatrici, AMT provvederà a trattenere sui pagamenti le somme dalle stesse dovute all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE GENOVESE, limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto oggetto del presente contratto.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

8. Le modalità di emissione dei SAL seguono quanto riportato al Capitolato Speciale d'Appalto.

9. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 12.

10. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale

11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale, comma 1, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

12. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile ed è corrisposto previo l'accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità citate.

13. La Vs. Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. La Vs. Società si impegna a dare immediata comunicazione ad AMT ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In particolare si precisa che il CIG dell'appalto è: **5800526979**.

14. I pagamenti saranno effettuati su conto corrente dedicato comunicato, mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca_____c/c n. _____

La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è:
_____.

La Vs. Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, ad AMT SpA eventuali modifiche degli estremi indicati.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della AMT per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora

nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la AMT abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la AMT non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della AMT, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della

predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, che ha carattere provvisorio, entro tre mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. AMT ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.

2. Inoltre AMI S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della AMT, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 38, 39 40 e 42 del Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 29 del Capitolato Speciale.

3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie

o cautelari inibenti la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla AMT la risoluzione del

contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla AMT è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla AMT si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della AMT per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della AMT, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente

incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la AMT per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'AMT provvederà ad escutere la fideiussione a garanzia dell'appalto.

Visto che il presente appalto soggiace alle clausole di cui alla convenzione per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante Comunale sottoscritta dalla AMT in data 18 settembre 2012, il contratto sarà altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

c) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006), servizio di

autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze.

Articolo 15. Controversie.

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente, esclusivamente, presso il Foro di Genova ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa _____ è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere ad AMT, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. L'impresa _____ è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, AMT effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa _____, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 predisposto dall'Ing. _____ in data _____, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.

3. L'Impresa _____ deve fornire tempestivamente al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nonché Direttore Lavori, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 18. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione di AMT e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa _____ ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare _____ le seguenti attività: _____ . Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o

sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
- b) Attestazione SOA riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia.
- c) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice in relazione ai requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs 163/06.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i

giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte di AMT ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 senza che AMT abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, AMT non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto AMT procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento AMT potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e,

conseguentemente, all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

AMT non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa _____ ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia/filiale _____ per l'importo Euro _____ (_____/__) pari al XX per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al _____

ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa _____ assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando AMT da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Nuovo Regolamento Generale l'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne AMT dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro _____, che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro _____

POLIZZA CAR N. _____ emessa da _____

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c) ed e) ed articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti di AMT per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito da AMT, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato speciale (parte normativa);
- c) la relazione generale;
- d) la relazione di calcolo;
- e) elenco prezzi unitari;
- f) analisi prezzi;
- g) incidenza manodopera;
- h) lista delle lavorazione e forniture
- i) cronoprogramma dei lavori;
- j) il capitolato speciale d'appalto (parte tecnica);
- k) il piano di ispezione e manutenzione;
- l) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art.100 D.Lgs. 81/08 del 9.04.2008 e s.m.e i. con allegati diagramma di Gantt, analisi e valutazione dei rischi, stima e costi della sicurezza ed elaborati;
- m) gli elaborati grafici progettuali.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e il nuovo regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO, VALE QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

VALIDITA' DELL'ORDINE/CONTRATTO

La validità del presente ordine è subordinata alla restituzione da parte della Vostra Società di una copia del presente ordine/contratto, timbrata, datata e controfirmata per accettazione da un Vostro Legale Rappresentante, unitamente **fotocopia della carta di identità del Legale Rappresentante** firmatario del presente contratto, entro la data del .

AMT S.p.A.

Data _____

Timbro e Firma

del Soggetto Aggiudicatario

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE